


ROMA



DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE

QL/2020/40742

15/06/2020



ORDINANZA DELLA SINDACA

N. del /2020
N. 116 15 GIU. 2020
LA SINDACA

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione nella Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Apertura delle aree gioco destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative all'aperto su tutto il territorio comunale.

Assessora
alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano
Laura Fiorini

Il Direttore della
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
Pietro Maria Scaldasferri

Visto
Il Vice Segretario Generale
Adele Tramontano

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45; VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, ove non incompatibili*";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*"



VISTO il DPCM 26 Aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM dell'11 giugno 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 , n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n° 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; che all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo periodo, testualmente recita "è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all'allegato 8 "

VISTO l'allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020 recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"

CONSIDERATO che le linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020 al punto 1.2. impongono al gestore di:

"1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti."

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

VISTO lo Statuto di Roma Capitale;

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

la riapertura immediata delle Aree gioco presenti all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative all'aperto su tutto il territorio comunale, disponendo la contestuale revoca della precedente ordinanza sindacale n.94 del 18 maggio 2020;

Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambientale, assicura l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è comunicata al Prefetto ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della salute.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina.



Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

LA SINDACA

Virginia Raggi